



Accordo Sindacale sul" PERSONALE OPERAIO A PRESTAZIONE"

In data 4 agosto 2005 nella sede della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova si sono incontrati
Il Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Dott. Gennaro Di Benedetto

E

le Segreterie territoriali delle OO.SS.

- . SLC-CGIL
- . FISTel-CISL
- . UILCOM-UIL
- . FIALS-Cisal
- . SNATER

PREMESSO

che la collaborazione è da ritenersi esclusivamente "a prestazioni saltuarie e discontinue", riferita a specifiche esigenze della Fondazione nell'ambito della stagione lirica e ballettistica programmata dal Teatro;

che, occorrendo, anche in deroga alla previsione del citato art. 112 del CCNL, le Parti si danno atto che l'istituto delle "prestazioni serali" si estende anche in altre fasce orarie, nonché per attività svolte al di fuori del palcoscenico;

che le suddette assunzioni vengono effettuate ai sensi dell' art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 06/09/2001, n. 368;

che il suddetto personale viene configurato per la parte normativa nel vigente CCNL parte operai e, che per la parte retributiva, si fa esplicito riferimento all'art. 112 del suddetto CCNL;

che all'atto della sottoscrizione del contratto a prestazioni saltuarie e discontinue saranno comunicate le giornate di impegno (giorno e mese) e la tipologia delle prestazioni stesse (se diurna o serale);

che non vi sarà alcun vincolo di disponibilità per le rimanenti giornate di calendario non indicate nel contratto;

LE PARTI CONVENGONO



Art. 1) Mansioni e inquadramento

Il personale a prestazione sarà adibito alle seguenti mansioni:

- Parrucchieri - Truccatori
- Addetti alla Sartoria e Vestizione
- Addetti alla Calzoleria
- Tecnici Audio video
- Macchinisti
- Elettricisti cabina luci
- Attrezzisti
- Addetti Musica (Coro e Orchestra)

Il Personale a prestazione sarà inquadrato nei livelli previsti dal CCNL, parte operai, in relazione alle mansioni a ciascuno attribuite sulla base delle declaratorie contrattuali vigenti.

Il Personale di prima assunzione sarà inquadrato al livello VI dell'area tecnica/operai, il passaggio al livello superiore - V - maturerà dopo due anni di effettive giornate di lavoro (gg. 730). Al riguardo le Parti convengono che l'applicazione della suddetta norma avrà decorrenza dal 1 agosto 2005, entrata in vigore del presente accordo, senza nessun diritto al riconoscimento di arretrati per eventuale maturazione di anzianità categoriale.

Il Personale a prestazione, nel rispetto della categoria di appartenenza, è tenuto ad espletare tutti i lavori inerenti la propria qualifica professionale.

Art. 2) Durata della prestazione

Le prestazioni riguardanti le prove ordinarie, le prove antepiano, le prove di regia, le prove antegenerali, generali e spettacoli, vengono stabilite in 4 ore.

La risorsa a prestazione dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle prestazioni, secondo l'ora fissata contrattualmente e/o nell'ordine del giorno.

Art. 3) Compenso

Il compenso viene stabilito, come da CCNI parte operai, art. 112, in misura pari al 70% del minimo tabellare contrattuale, comprensivo delle seguenti voci per ogni prestazione di 4 ore:

- paga base
- contingenza
- E.D.R. nazionale
- E.A.R. nazionale

Le Parti, nel prevedere che il suddetto compenso sarà aumentato del 32,04%, si danno atto che tale incremento deve intendersi assorbente di ogni indennità e/o gratifica contrattuale sia nazionale



che aziendale prevista.

Agli addetti che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento godono di un trattamento a prestazione d'importo superiore, alle voci contrattuali di base e alla voce aggiuntiva assorbenti le gratifiche come sopra determinato, la relativa differenza sarà mantenuta "ad personam".

Sarà altresì mantenuto, a tutto il personale che all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo ne abbia maturato i requisiti, il livello inquadramentale in essere.

Art. 4) Attività fuori sede

Per particolari esigenze derivanti dalle produzioni, il personale a prestazione può essere chiamato ad espletare "attività fuori sede".

Art. 5) Trattamento di infortunio sul lavoro

Al Personale a prestazione viene garantita la copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro.

Art. 6) Normativa disciplinare

Per il Personale a prestazione si farà riferimento alle normative disciplinari stabilite dal CCNL, regolate dalle leggi dello Stato e dai regolamenti interni sanciti nell'ambito aziendale.

Art. 7) Attività sindacale

Al Personale a prestazione si estendono le disposizioni del CCNL dei dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, per quanto concerne i diritti sindacali.

Art. 8) Dotazione vestiario

Al Personale a prestazione la Fondazione assegnerà i capi di vestiario necessari per l'espletamento delle relative mansioni e lo stesso sarà tenuto ad indossarlo.

Art. 9) Limite di età

Il lavoratore è collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia prevista dalle vigenti norme di legge.

La risoluzione del rapporto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prescritta.

Art. 10) Scadenza dell'accordo

La validità del presente accordo decorre dal 1 agosto 2005 e termina il 31 dicembre 2007.



Letto, confermato e sottoscritto

Genova, 4 agosto 2005

Il Sovrintendente
(Dott. Gennaro Di Benedetto)

le OO.SS. Territoriali

SLC-CGIL

FIS tel-CISL

UILCOM-UIL

FIALS-Cisal

SNATER

Per-serale